

## **Parte seconda**

### **a) Concimi chimici**

|                                       |      |    |
|---------------------------------------|------|----|
| Modi di contrattazione                | Art. | 10 |
| Imballaggi - Clausole                 | "    | 11 |
| Verifica delle qualità – Prelevamenti | "    | 12 |
| Pagamenti                             | "    | 13 |

## **Parte seconda**

### **a) Concimi chimici**

#### **Art. 10 - Modi di contrattazione.**

I concimi chimici si contrattano a chilogrammo, con titolo minimo garantito, e la designazione della qualità è disciplinata dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 11 - Imballaggi - Clausole.**

I concimi chimici sono venduti normalmente "a peso netto" in sacchi forniti dal venditore. I sacchi restano di proprietà del compratore.

I contenitori ed i bancali invece devono essere intesi con la clausola "a perdere" salvo pattuizione contraria.

#### **Art. 12 - Verifica delle qualità - Prelevamenti.**

Nel caso che l'acquirente desideri procedere a una verifica della qualità della merce, i prelevamenti dei campioni si fanno secondo la vigente regolamentazione, in contraddittorio delle parti e al momento del ricevimento della merce stessa.

#### **Art. 13 - Pagamenti.**

I pagamenti per consegna di merce dal grossista al consumatore si fanno generalmente alla consegna della merce o a 30 giorni data fattura.